



**Disposizioni regionali
per l'attuazione dell'intervento innovativo
denominato "STAFFETTA GENERAZIONALE" .**

Premessa

Con il presente documento l'Amministrazione regionale fornisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli "interventi per la promozione della STAFFETTA GENERAZIONALE" in Campania, in attuazione del Decreto direttoriale n° 807 del 19 ottobre 2012 della Direzione Generale per le politiche attive e passive del Ministero del lavoro,.

Gli interventi sono finanziati con le risorse attribuite alla Regione Campania con il Decreto ministeriale n°130/2009, e promossi in coerenza con il citato decreto n° 807/2012, gli indirizzi ministeriali e l'Accordo tra l'Assessore al lavoro regionale e le parti sociali .

Art.1.Motivazioni e finalità

L'intervento denominato 'Staffetta generazionale', introduce un innovativo meccanismo che coniuga le esigenze occupazionali dei lavoratori giovani e anziani.

Esso si sostanzia in una integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a favore di quei lavoratori anziani che accettano volontariamente la trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a fronte della assunzione, da parte della medesima azienda, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

L'iniziativa contribuisce ad allineare l'azione regionale alle priorità espresse dall'Unione Europea nell'ambito della Strategia Europa 2020 e dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, riguardanti la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, in particolare, la diffusione di forme e dispositivi di solidarietà e cooperazione tra generazioni.

La Regione Campania dà attuazione al presente dispositivo mediante l'attivazione di intese con l'INPS e avvalendosi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro.

Art.2 Soggetti coinvolti

Possono partecipare all'iniziativa :

- I datori di lavoro che abbiano sul territorio regionale, almeno una unità produttiva e/o una sede operativa, in regola con l'applicazione del CCNL, dei versamenti contributivi e assicurativi, con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, alla data di pubblicazione del presente Avviso, .
- I lavoratori anziani in qualità di destinatari dell'investimento, dipendenti di imprese così come identificate al punto precedente, con contratto a tempo indeterminato full time, residenti in Campania, con più di 50 anni di età, la cui posizione anagrafica e contributiva consenta loro di maturare il diritto alla pensione in un arco di tempo massimo di 36 mesi, successivi alla domanda di adesione all'iniziativa.

- I giovani, residenti in Campania, disoccupati o inoccupati, ai sensi degli art.1-2-4 del Dlgs 181/2000 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Governo/Regioni e Province autonome del 5/12/2013, la cui età anagrafica viene determinata, come di seguito specificato, in relazione al tipo di contratto di assunzione attivato dal datore di lavoro coinvolto nell'intervento.

Possono essere assunte le persone di cui al punto precedente:

- a) con **contratto a tempo indeterminato**, se all'atto dell'assunzione hanno età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti ovvero fino a ventinove anni compiuti, se in possesso di un diploma universitario di laurea.
- b) con **contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere** ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 10/07/2012, articoli art. 4 e 5 , se all'atto dell'assunzione hanno:
 - età superiore ai diciotto anni e fino ai ventinove anni compiuti;
 - età superiore ai diciassette anni e fino ai ventinove anni compiuti, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 226/2005.
 - età superiore ai ventinove e fino ai trentadue anni compiuti, se hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993).
- c) con **contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca**, se all'atto dell'assunzione hanno:
 - età superiore ai diciotto anni e fino ai ventinove anni compiuti;
 - età superiore ai ventinove anni e fino ai trentacinque anni compiuti, se disoccupati di lunga durata.

Art.3 Caratteristiche dell'intervento

- E' previsto il riconoscimento di una integrazione contributiva volontaria ai lavoratori , in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che accettino volontariamente la trasformazione del proprio contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, da full-time in part-time, orizzontale o verticale.

Al fine di verificare la volontarietà del lavoratore maturo a ridurre il proprio orario di lavoro e richiedere l'accesso all'iniziativa, sarà necessario la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale con le rappresentanze sindacali o sottoscritto in sede istituzionale presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, quali soggetti terzi attestanti la volontarietà del lavoratore, fermo restando l'impegno del datore di lavoro ad individuare soluzioni a garanzia del lavoratore nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche.

L'integrazione contributiva, prevista per i lavoratori, di cui al punto precedente, garantirà la copertura integrale del delta contributivo che si verrà a determinare per effetto della suddetta trasformazione del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, da full-time in part-time, orizzontale o verticale.

La riduzione dell'orario di lavoro non potrà essere superiore al 50% dell'orario contrattuale. L'integrazione contributiva, attivata a titolo "volontario" dal lavoratore anziano non potrà superare:

- un importo massimo di euro 6.000 annui;
- un numero massimo di 36 mensilità .

Inoltre , per garantire l'accesso al maggior numero di datori di lavoro e lavoratori, il numero di lavoratori anziani beneficiari per ciascuna impresa non potrà:

- superare il 20% dell'organico di ciascun datore di lavoro;
- essere inferiore ad 1 e superiore a 10.

- L'integrazione contributiva al lavoratore anziano, per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato da full-time in part-time , verrà riconosciuta a fronte della assunzione, da parte del medesimo datore di lavoro, di uno o più giovani in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'articolo 2, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

- L'interrelazione fra l'assunzione del giovane e la riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore anziano dovrà produrre un **saldo occupazionale positivo**, che dovrà essere garantito per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva al lavoratore maturo. In ogni caso non potrà, comunque, successivamente al pensionamento del lavoratore maturo, realizzarsi un saldo occupazionale negativo. Nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 12 della Legge 92 del 28 giugno 2012 (cd. Legge Fornero) il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore maturo e quelle relative al giovane assunto, comprensive delle eventuali ore dedicate alle attività formative.

Art.4 Intesa con INPS

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto n. 807 del 19 ottobre 2012 i rapporti tra la Regione e l'INPS sono regolati da apposita intesa.

L'INPS ha il compito di:

- concorrere alla definizione degli indirizzi operativi, per quanto di propria competenza, al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza all'intervento;
- presidiare e garantire le attività connesse alla verifica dei requisiti contributivi dei lavoratori potenzialmente beneficiari;
- quantificare l'onere finanziario riguardante i lavoratori anziani beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria;
- di provvedere alle integrazioni contributive spettanti ai lavoratori, a seguito della liquidazione da parte della Regione degli importi dovuti;
- monitorare, in sinergia con la Regione, la spesa relativa all'iniziativa.

Le risorse necessarie verranno trasferite all'INPS dalla Regione.

Art.5 Il ruolo di Italia Lavoro S.p.A.

Nell'ambito dell' *"Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014"*, Italia Lavoro S.p.A. fornisce alla Regione e agli altri attori coinvolti, l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione delle attività connesse alla definizione e implementazione e gestione dell'intervento.

Italia Lavoro fornisce, inoltre, l'assistenza tecnica per il monitoraggio e la valutazione quali/quantitativa e la rendicontazione dell'intervento, come disposto all'art. 4 del Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012.

Il monitoraggio dell'iniziativa e la sua valutazione saranno oggetto di incontri con le parti sociali durante ed al termine dell'iniziativa stessa.

Art.6.Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nei Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro:

- n. 130 del 29 dicembre 2009;
- n. 481 del 25 giugno 2012;
- n. 807 del 19 ottobre 2012

e nelle Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto Direttoriale n.807 del 19 ottobre 2012 (cd. staffetta generazionale) del 15 aprile 2013.